

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520

Gazzetta Ufficiale 1 luglio 1955, n. 149

Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Preambolo

[Preambolo]

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 2 marzo 1953, n. 429;

Vista la legge 24 agosto 1954, n. 1008;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udita la Commissione parlamentare, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 2 marzo 1953, n. 429;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Capo I - Amministrazione centrale

Articolo 1

[Struttura del ministero]

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito dalle seguenti Direzioni generali e Servizi:

- 1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
 - 2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;
 - 3) Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;
 - 4) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;
 - 5) Direzione generale della cooperazione;
 - 6) Servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti.
-

Capo I - Amministrazione centrale

Articolo 2

[Organi periferici]

Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

- a) l'Ispettorato del lavoro;
 - b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
-

Capo I - Amministrazione centrale

Articolo 3

[Ispezioni]

Per le ispezioni, sia presso gli uffici centrali o periferici, sia presso gli enti vigilati, il Ministro si avvale dei funzionari dell'Amministrazione centrale, degli Ispettori centrali del lavoro e, ove occorra, dei funzionari dei ruoli periferici.

Per le ispezioni presso gli uffici dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro, ove non siano incaricati funzionari dell'Amministrazione centrale, si provvede con funzionari dei ruoli periferici rispettivi.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comma l'incarico è conferito, per periodi non superiori al biennio, con decreto del Ministro. L'incarico non può essere conferito allo stesso funzionario se non siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente incarico.

Capo I - Amministrazione centrale

Articolo 4

[Assunzioni nei ruoli]

Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale dell'Amministrazione centrale sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo.

Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante concorsi pubblici, da espletare per esami per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi A, B e C e per titoli per quelli del ruolo subalterno, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalità stabiliti dalle disposizioni all'uopo vigenti.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche.

Per un'aliquota dei posti di gruppo A messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, può essere richiesto il possesso della laurea in matematica finanziaria e attuariale o della

laurea in scienze statistiche ed attuariali o di quella in scienze matematiche o di quella in matematica e fisica.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo B è richiesto il possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale.

Un'aliquota dei posti di gruppo B, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, può essere riservata a coloro che siano forniti di diploma di scuola media superiore, anche diverso da quello indicato nel comma precedente e che possiedano la conoscenza:

a) o della stenografia;

b) o dell'impiego degli impianti meccanografici.

Per le suddette aliquote di posti, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, i candidati di cui alla lettera a) dovranno sostenere una prova scritta di stenografia e quelli di cui alla lettera b) una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo C è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.

Per un'aliquota dei posti del ruolo di gruppo C, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, il programma di esame può prevedere, fra le prove scritte obbligatorie, una prova di dattilografia o una prova sull'uso degli impianti meccanografici, a carattere pratico.

Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è richiesto il possesso della licenza elementare e, per gli agenti tecnici, anche la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli.

Capo I - Amministrazione centrale

Articolo 5

[Assistente per la vigilanza]

Il posto di assistente per la vigilanza, di cui all'allegata tabella A, è conferito, a scelta del Ministro, tra il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione,

possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 6

[Costituzione dell'Ispettorato del lavoro]

L'Ispettorato del lavoro è costituito:

- a) da Ispettorati regionali con sede in ogni capoluogo di Regione;
- b) da Ispettorati provinciali con sede in ogni capoluogo di Provincia che non sia anche capoluogo di Regione;
- c) da un Ispettorato medico centrale avente sede in Roma.

Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali, svolgono direttamente su tutto il territorio della Regione quei compiti che saranno determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali.

Gli Ispettorati provinciali esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle che, a norma del precedente comma, saranno espressamente riservate agli Ispettorati regionali.

L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 7, di proporre i criteri di massima per l'applicazione di esse, di dar parere sulle concessioni e disposizioni generali relative, di compiere ispezioni in accordo col capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di investigare sulle condizioni di igiene e di salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti possa essere ad esso affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Articolo abrogato dall'art. 29 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 7

[Compiti dell'Ispettorato del lavoro]

L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

- a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;
- b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;
- c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi alla cui applicazione esso deve vigilare;
- d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni per il personale da essi dipendente;
- e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 623 del Codice penale.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi o ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda sino a L. 24.000.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 8

[Poteri degli ispettori del lavoro]

1. Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
2. Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.

3. Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.

4. Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 9

[Vigilanza dell'Ispettorato]

1. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutare le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 10

[Esecutorietà delle disposizioni impartite dagli ispettori]

1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale competente, le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale.

2. Contro tali disposizioni è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro quindici giorni, salvo quanto disposto dal successivo art. 31. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da

disposizioni legislative o regolamentari, o il Ministro ritenga di disporla.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 11

[Sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni impartite dagli ispettori]

1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.
 2. Si applica la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.
-

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 12

[Norma di bilancio]

[Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale e da tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del presente decreto, sarà provveduto:

- a) per lire 500.000.000 a carico del bilancio dello Stato;
- b) per lire 1.500.000.000 a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di acconto sul concorso alle spese di cui alla lettera successiva, da iscriversi in un apposito capitolo del bilancio dell'entrata e da versarsi alla Tesoreria centrale entro il primo mese dell'esercizio finanziario;
- c) con il concorso alle spese da parte degli istituti di assicurazione sociale, con le modalità

di cui al comma seguente, dedotto l'importo versato a titolo di acconto;

d) con il contributo a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, e al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabiliti di volta in volta per ciascun esercizio la misura preventiva del contributo di cui alla lettera c) le modalità ed i termini del versamento.

I contributi di cui alla lettera d) sono stabiliti:

1) per quanto riguarda gli industriali, nella quota non superiore all'1,1 per cento dei premi, contributi ed accessori riscossi dagli enti di assicurazione per l'assicurazione contro gli infortuni nell'anno solare precedente cui si riferisce la determinazione del contributo, qualunque sia l'anno di competenza cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono;

2) per quanto riguarda gli agricoltori, nella quota non superiore all'1,60 per cento del contributo-medio annuo di assicurazione riscosso dagli enti per l'assicurazione nel quadriennio precedente l'anno cui si riferisce la determinazione del contributo per l'Ispettorato.

Detti contributi saranno versati dagli istituti di assicurazione, per conto degli industriali assicurati, nei termini e modi stabiliti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e per quanto riguarda i contributi a carico degli agricoltori, saranno da detti istituti riscossi sotto forma di percentuale in aumento del contributo di assicurazione.

Gli istituti di assicurazione dovranno versare tanto il contributo di cui alla lettera c) quanto quelli di cui alla lettera a) alla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo le relative quietanze originali di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne rilascerà ricevuta e provvederà alla restituzione delle quietanze stesse avvenuta l'imputazione delle somme versate ai capitoli dello stato di previsione.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a promuovere l'imputazione delle somme riscosse in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

L'importo preventivo dei contributi di cui alla lettera b), e successive è soggetto a

conguaglio durante ed alla fine dell'esercizio in relazione alla erogazione delle spese.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sarà iscritto nei capitoli della rubrica "Ispettorato del lavoro" uno stanziamento pari, nel complesso, al contributo dello Stato di cui alla lettera a), ed all'acconto del concorso di spesa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui alla lettera b), salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme di cui alle lettere c) e d) del primo comma versate in Tesoreria dagli istituti.

Le eventuali eccedenze rispetto alla spesa, risultanti alla fine di ciascun esercizio, qualunque sia la fonte di contributo da cui derivano saranno, con decreto del Ministro per il tesoro, reiscritte integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, nei capitoli della spesa dell'Ispettorato del lavoro.

Di tali eccedenze il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale terrà conto per le ulteriori determinazioni della misura dei contributi, in relazione al presunto fabbisogno dell'Ispettorato]. (1)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'articolo unico, L. 13.07.1965, n. 846 (Gazz. Uff. 24 luglio 1965, n. 184), è stato poi abrogato dall'art. 23, D.L. 2.03.1974, n. 30.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 13

[Consiglio di amministrazione]

Il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto:

- a) del direttore generale degli affari generali e del personale;
- b) del direttore generale dei rapporti di lavoro;
- c) del direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

d) di cinque funzionari di gruppo A di grado non inferiore al 6°, appartenenti al ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 14

[Direzione degli Ispettorati regionali e degli Ispettorati provinciali del lavoro]

Alla direzione degli Ispettorati regionali e degli Ispettorati provinciali del lavoro sono preposti funzionari del ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro, rispettivamente di grado non inferiore al 6° e al 7°.

Alla direzione dell'Ispettorato medico centrale del lavoro è preposto un funzionario di ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 6°, provvisto della laurea in medicina.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 15

[Assegnazione della qualifica ispettiva]

Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro, può assegnare al personale amministrativo dei gruppi A e B la qualifica ispettiva, e viceversa, con il conseguente cambiamento di funzioni; così pure, in relazione alle funzioni esercitate, ed a domanda degli interessati, può assegnare agli ispettori regionali e provinciali di gruppo A la qualifica di ispettore centrale e viceversa.

Le variazioni di cui al precedente comma non comportano variazioni di grado nè corresponsione di particolari assegni.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 16**[Assegnazione di militari dell'Arma dei Carabinieri al ministero del lavoro]**

Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati all'Ispettorato del lavoro i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, collocati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi e in aumento ai pari grado che si trovano nella medesima posizione per effetto del regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294: (1)

Marescialli d'alloggio maggiori	n.	4
Marescialli d'alloggio capi	n.	6
Marescialli d'alloggio	n.	8
Brigadieri	n.	11
Vice brigadieri	n.	11
Appuntati	n.	11
Carabinieri	n.	179] (2)

(1) La dotazione organica del contingente dell'Arma dei Carabinieri di cui al presente articolo è stata aumentata dall'art..9 bis, c.14, D.L. 01.10.1996 n.510, di 143 unità così ripartite: 2 unità Ufficiali, 90 unità ripartite tra i vari gradi di Maresciallo, 22 unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere, brigadiere capo, 29 unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 2268, D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 (G.U. 08.05.2010, n. 106 - S.O. n. 84) con decorrenza dal 09.10.2010.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 17

[Procedura dell'assunzione]

Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale dell'Ispettorato del lavoro sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo.

Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante concorsi pubblici, da espletare per esami per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi A, B, C e per titoli per quelli del ruolo subalterno, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalità stabiliti dalle disposizioni all'uopo vigenti.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A è richiesto il possesso di una delle seguenti lauree: chimica industriale, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina, scienze agrarie, scienze politiche o scienze statistiche ed attuariali.

L'assunzione del personale di gruppo A provvisto della laurea in chimica industriale, in ingegneria o in medicina è effettuata ai posti di grado 10°.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo B è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.

Nei bandi di concorso per le assunzioni nei ruoli dei gruppi A e B, saranno precisati di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio ed alla categoria di personale, il diploma di laurea, per le assunzioni nel ruolo di gruppo A, ed il diploma di scuola media superiore, per le assunzioni nel ruolo di gruppo B.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo C è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.

Per un'aliquota dei posti del ruolo di gruppo C, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, il programma di esame può prevedere, fra le prove scritte obbligatorie, una prova di dattilografia a carattere pratico.

Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è richiesto il possesso della licenza

elementare e, per gli agenti tecnici, anche la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 18

[Concorsi per l'assunzione nel gruppo a]

Nei concorsi per le assunzioni nel ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro, un quinto dei posti messi a concorso può, col relativo bando, essere riservato al personale di gruppo B fornito di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'ammissione nel predetto ruolo di gruppo A.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 19

[Mansioni attribuibili agli impiegati di gruppo c]

Agli impiegati di gruppo C dell'Ispettorato del lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive, mediante concorso per esame da indire tra gli impiegati di grado 11° del medesimo ruolo, i quali abbiano conseguito qualifica di ottimo negli ultimi tre anni o non inferiore a quella di distinto negli anni precedenti e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio delle mansioni ispettive. Il programma di esame per il concorso è stabilito dal relativo bando.

L'attribuzione delle mansioni ispettive comporta per i suddetti impiegati il conseguente cambiamento di qualifica, ma non variazioni di grado o del posto in ruolo, nè corresponsione di particolari assegni.

Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica e le mansioni ispettive conservano la qualifica stessa e le relative mansioni anche nelle promozioni ai gradi superiori. Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di

amministrazione, può revocare in ogni momento l'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive concessa a norma del presente articolo.

La qualifica ispettiva non può essere attribuita ad oltre ottanta impiegati di gruppo C, complessivamente dei vari gradi.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 20

[Promozioni ai gradi superiori]

Le promozioni al grado 9° del ruolo di gruppo A e quelle al grado 10° del ruolo di gruppo C dell'Ispettorato del lavoro vengono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo e gruppo.

Al grado 8° del ruolo di gruppo A si accede esclusivamente mediante esame di concorso tra i funzionari del gruppo A dei gradi 9°, 10° e 11°, forniti della anzianità prevista dal regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Ai posti di grado 7° del ruolo di gruppo A accedono, con gli impiegati della carriera ispettiva, anche gli impiegati amministrativi.

Le promozioni al grado 8° del ruolo di gruppo B sono effettuate a norma dell'art. 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, qualunque sia l'anzianità di servizio nel grado 9°. Esse, però, avvengono esclusivamente per merito comparativo.

Capo II - Ispettorato del lavoro

Articolo 21

[Servizi di pulizia, di custodia e di fatica]

Ai servizi di pulizia, di custodia e di fatica degli uffici dell'Ispettorato del lavoro può essere

provveduto, oltre che con l'opera del personale subalterno, anche mediante contratto di appalto.

Capo III - Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 22

[Uffici del lavoro e della massima occupazione]

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono istituiti in ogni capoluogo di Provincia.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, istituiti nei capoluoghi di Provincia che sono anche capoluoghi di Regione, assumono la denominazione di Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ed esercitano anche azione di coordinamento e di vigilanza sugli uffici della circoscrizione regionale.

Alle dipendenze degli Uffici del lavoro e della massima occupazione operano le Sezioni staccate e gli Uffici di collocamento.

Le Sezioni staccate hanno sede nei Comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Gli Uffici di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, hanno sede nei rimanenti Comuni.

Nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio dei lavoratori e delle loro famiglie operano i Centri di emigrazione, istituiti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Capo III - Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 23

[Compiti degli uffici del lavoro e della massima occupazione]

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, istituiti in ogni capoluogo di Provincia, svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione, le seguenti funzioni:

- a) provvedono alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;
- b) provvedono al collocamento dei lavoratori;
- c) provvedono all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro e assistono i lavoratori che emigrano e le loro famiglie, curando anche il loro avviamento ai Centri di emigrazione;
- d) svolgono compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro;
- e) adempiono alle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione;
- f) svolgono tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative e regolamentari o determinate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le Sezioni staccate, espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, i servizi di competenza degli Uffici del lavoro e della massima occupazione da questi ad esse demandati.

Gli Uffici di collocamento svolgono, alle dirette dipendenze degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, il servizio del collocamento della mano d'opera e adempiono alle funzioni ad esso inerenti.

I Centri di emigrazione provvedono all'assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.

Capo III - Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 24

[Assunzioni presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione]

Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo, mediante concorsi pubblici da espletare, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti, per esami, per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi A, B e C e, per titoli, per quelli del ruolo subalterno.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche.

Per un'aliquota dei posti di gruppo A messi a concorso, da determinare di volta in volta, può essere richiesto il possesso della laurea in matematica finanziaria e attuariale o della laurea in scienze statistiche ed attuariali o di quella in scienze matematiche o di quella in matematica e fisica.

Per le assunzioni nei ruoli dei gruppi B e C è richiesto rispettivamente il possesso del diploma di scuola media superiore e di quello di scuola media inferiore; per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è richiesta la licenza elementare, nonché, per gli agenti tecnici, la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta degli autoveicoli.

Capo III - Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 25

[Consiglio di amministrazione per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione]

Il Consiglio di amministrazione per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto:

- a) del direttore generale degli affari generali e del personale;
- b) di due direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di tre funzionari di gruppo A del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al 6°.

Capo III - Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 26

[Direzione degli uffici regionali e provinciali]

Alla direzione degli Uffici regionali e degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono preposti funzionari del ruolo di gruppo A di cui alla allegata tabella C, rispettivamente di grado non inferiore al 6° e al 7°, salvo quanto disposto dal successivo art. 38.

Capo IV - Norme generali - a) Funzionamento degli Uffici centrali e periferici

Articolo 27

[Funzionamento dell'amministrazione centrale dell'ispettorato del lavoro e degli uffici del lavoro e della massima occupazione]

Al funzionamento dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione si provvede, rispettivamente, con il personale di cui alle annesse tabelle A, B e C viste dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Al funzionamento degli Uffici di collocamento si provvede con il personale incaricato di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 e alle leggi 29 aprile 1949, n. 264, e 20 luglio 1952, n. 1015.

Capo IV - Norme generali - a) Funzionamento degli Uffici centrali e periferici

Articolo 28

[Controllo sugli uffici di cui all'art.26]

L'amministrazione, l'organizzazione e il controllo sul funzionamento dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono esercitati dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono impartite dai singoli servizi centrali, ciascuno per le materie di propria competenza.

Capo IV - Norme generali - b) Collocamento fuori ruolo

Articolo 29

[Determinazione del numero dei funzionari collocabili fuori ruolo]

Il numero dei funzionari della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46, è stabilito rispettivamente in cinque e cinque, dei quali non più di due di grado 5° ed i rimanenti di grado non superiore al 6°.

Capo IV - Norme generali - c) Decentramento

Articolo 30

[Attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro]

1. Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro

delle donne e dei fanciulli, dell'art. 5, secondo comma, della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, e art. 7 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R.D. 28 giugno 1908, n. 432 sono demandate all'Ispettorato del lavoro.

Capo IV - Norme generali - c) Decentramento

Articolo 31

[Carattere degli atti e provvedimenti emessi dall'Ispettorato del lavoro]

1. Gli atti e provvedimenti emessi, in base al precedente articolo, dall'Ispettorato del lavoro, a termine dell'art. 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonche` quelli emessi a termini degli artt. 6, 15, 17, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 sul riposo domenicale e settimanale, degli artt. 26, 30 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R.D. 14 aprile 1927, n. 530 dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione dei R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e 15 dicembre 1936, n. 2276, approvato con R.D. 25 gennaio 1937, n. 200 hanno carattere definitivo.

Capo V - Norme transitorie e finali - a) Disposizioni comuni all'Amministrazione centrale e all'Ispettorato del lavoro

Articolo 32

[Inquadramento di personale]

Il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ratificato con la legge 2 marzo 1953, n. 429, è inquadrato nei gruppi, ruoli e gradi stabiliti dalla tabella A annessa al presente decreto, pari a quelli cui organicamente il predetto personale appartiene alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il collocamento

in ciascun grado del personale inquadrato ai sensi del presente comma è effettuato secondo l'ordine e con l'anzianità maturata nel grado rivestito alla data predetta.

Il personale dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella B annessa al sopracitato decreto legislativo, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, e di cui alle tabelle 1^a e 2^a annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, è inquadrato nei gruppi, ruoli e gradi stabiliti nella tabella B annessa al presente decreto, secondo le norme del comma precedente.

La tabella A annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, la tabella B annessa al decreto stesso e modificata dal decreto Presidenziale 12 maggio 1953, n. 1265, e le tabelle 1^a e 2^a annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, sono soppresse.

Capo V - Norme transitorie e finali - a) Disposizioni comuni all'Amministrazione centrale e all'Ispettorato del lavoro

Articolo 33

[Inquadramento di personale]

Il personale dei gruppi A, B e C di cui alla tabella B allegata al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovisi, a norma del disposto dell'art. 31 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, può essere, previo motivato giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, inquadrato nel ruolo di gruppo A dell'annessa tabella A se appartenente al gruppo corrispondente e provvisto del diploma di laurea, e nei ruoli di gruppo B e C se appartenente rispettivamente ai corrispondenti gruppi della predetta tabella B.

Il personale che venga inquadrato a norma del precedente comma e che, secondo la tabella A allegata al predetto decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, rivesta le qualifiche di vice ispettore e ispettore aggiunto, e quello che rivesta le qualifiche di ispettore, primo ispettore e ispettore principale, è collocato rispettivamente nei posti disponibili dei gradi 11°, 10° e 9° del ruolo di gruppo A;

il personale che rivesta le qualifiche di vice segretario aggiunto o vice ragioniere e quello

che rivesta le qualifiche di segretario aggiunto o ragioniere, primo segretario aggiunto o primo ragioniere, segretario principale aggiunto o ragioniere principale è collocato rispettivamente nei posti disponibili dei gradi 11° e 10° del ruolo di gruppo B; il personale che rivesta le qualifiche di alunno d'ordine, dattilografo, applicato e aiuto archivistica e quello che rivesta le qualifiche di archivistica e primo archivistica è collocato rispettivamente nei posti disponibili dei gradi 13° e 12° del ruolo di gruppo C.

Al personale inquadrato a norma dei precedenti comma, è attribuito dalla data di inquadramento, il trattamento economico annesso al grado al quale è stato assegnato; l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulta provvisto rispetto a quello spettante in base al predetto inquadramento, è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile.

Il personale che non venga inquadrato è mantenuto in servizio secondo le disposizioni di cui al citato decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, e fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 31 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Capo V - Norme transitorie e finali - a) Disposizioni comuni all'Amministrazione centrale e all'Ispettorato del lavoro

Articolo 34

[Personale di gruppo b]

Il personale ispettivo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovisi in servizio presso l'Ispettorato del lavoro con le funzioni di gruppo B, secondo il disposto degli artt. 5 e seguenti del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e che alla data predetta, abbia esercitato tali funzioni per almeno dieci anni, può essere, previo motivato giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro, inquadrato nei posti di grado iniziale risultanti disponibili nel ruolo di gruppo B dell'Ispettorato medesimo.

Il personale che non venga inquadrato è mantenuto in servizio presso l'Ispettorato del lavoro secondo le disposizioni di cui al citato regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, ed in corrispondenza delle relative unità devono essere lasciati vacanti altrettanti posti di grado iniziale del ruolo di gruppo B della tabella B annessa al presente decreto.

Capo V - Norme transitorie e finali - a) Disposizioni comuni all'Amministrazione centrale e all'Ispettorato del lavoro

Articolo 35

[Primo concorso dopo l'inquadramento]

Al primo concorso pubblico per esami da indire, dopo effettuato l'inquadramento di cui agli articoli 32 e 33, per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, può essere ammesso, per non oltre un terzo dei posti stessi, prescindendosi dal limite massimo di età, il personale comunque in servizio presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro, che eserciti lodevolmente, da non meno di un quinquennio, mansioni proprie del ruolo di gruppo C.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 36

[Inquadramento di personale]

Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è inquadrato nei ruoli organici dei gruppi A, B, C e subalterno della tabella C allegata al presente decreto ed è assegnato ai singoli gradi dei ruoli medesimi previo giudizio favorevole da formulare dalla apposita Commissione di cui all'art. 45 in base alla qualifica organicamente rivestita, alle funzioni esercitate e ai precedenti di servizio del personale stesso e secondo le condizioni e le modalità stabilite nei successivi articoli.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 37

[Requisiti per l'inquadrabilità nel ruolo di cui all'art.36]

Può essere inquadrato nel ruolo di gruppo A il personale di cui al precedente articolo appartenente alla categoria di concetto il quale sia in possesso del diploma di laurea.

Il personale della categoria di concetto non inquadrato, ai sensi del precedente comma, nel ruolo di gruppo A, il personale della categoria d'ordine e quello della categoria subalterna può essere inquadrato rispettivamente nel ruolo di gruppo B, nel ruolo di gruppo C e in quello del personale subalterno.

Può essere altresì inquadrato nel gruppo C, al grado iniziale, il personale della categoria subalterna, che sia munito del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto lodevolmente per almeno un anno mansioni impiegatizie.

Può, inoltre, essere inquadrato al grado iniziale del gruppo C, in relazione alle disponibilità dei posti in tale gruppo e su proposta della Commissione di cui all'art. 45, il personale della categoria subalterna che abbia svolto lodevolmente mansioni impiegatizie fin dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 38

[Funzionari inquadrati nel gruppo b]

I funzionari inquadrati nel ruolo di gruppo B, dell'annessa tabella C, che alla data di inquadramento siano già da almeno un anno preposti alla direzione di un Ufficio regionale o provinciale del lavoro e della massima occupazione, restano nelle funzioni direttive, in deroga al disposto dell'art. 26 del presente decreto, ferma peraltro l'appartenenza ad ogni effetto al predetto gruppo.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 39

[Anzianità necessaria per l'inquadramento nel gruppo A]

Il collocamento nei singoli gradi del ruolo di gruppo A è subordinato al possesso di una anzianità di servizio non inferiore ad anni sedici, quattordici, otto, sei e quattro rispettivamente per i posti appartenenti ai gradi 6°, 7°, 8°, 9° e 10° del ruolo medesimo.

Nei riguardi del personale che ha superato i concorsi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, si computa, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva richiesta dal precedente comma per i gradi 7° e 6°, anche l'anzianità acquisita per l'ammissione ai concorsi predetti. Peraltro, di tale anzianità complessiva almeno sei anni devono essere costituiti da servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione nella categoria di appartenenza.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 40

[Collocamento nei singoli gradi dei ruoli dei gruppi a e b]

Il collocamento nei singoli gradi dei ruoli dei gruppi B e C e subalterno non può comportare attribuzione di posizione gerarchica superiore a quella annessa alla qualifica organicamente rivestita dal personale nella categoria alla quale appartiene.

Il personale della categoria subalterna che svolga mansioni di autista e che sia in possesso della patente di abilitazione di secondo grado per la condotta di autoveicoli è inquadrato con la qualifica di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 41

[Anzianità di servizio]

L'anzianità di servizio organicamente maturata nelle categorie cui appartiene il personale che consegue l'inquadramento nei ruoli di cui all'annessa tabella C, è valutata ai fini, nei limiti e alle condizioni stabiliti dagli articoli 21 e 23 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

La norma di cui al precedente comma è applicabile anche al personale, già appartenente agli Uffici del lavoro e della massima occupazione, immesso per concorso nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno della Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ispettorato del lavoro, che ne faccia esplicita richiesta non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Limitatamente alla prima promozione da conferire dopo effettuato l'inquadramento nei singoli ruoli di cui ai precedenti articoli, i periodi di anzianità di grado richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A, al 9° del ruolo di gruppo B e al 10° del ruolo di gruppo C sono ridotti di un anno; ai soli fini della determinazione dei periodi di anzianità richiesti per le promozioni, mediante esami, ai gradi 8° del ruolo di gruppo A, 9° del ruolo di gruppo B e 11° del ruolo di gruppo C si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 24 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 42

[Disposizione e termine dell'inquadramento]

L'inquadramento di cui ai precedenti articoli è disposto mediante decreto Ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dalla data del relativo provvedimento.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 43

[Promozioni ai posti di 5° grado del gruppo A]

Le promozioni ai posti di grado 5° del ruolo di gruppo A di cui all'annessa tabella C non possono essere conferite prima che siano decorsi quattro anni dalla data di inquadramento del personale nel grado 6°.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 44

[Eccedenze di retribuzione]

Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza della retribuzione di cui risulta organicamente provvisto per la qualifica rivestita alla data del presente decreto rispetto a quella annessa al grado o alla qualifica conseguita in sede di inquadramento nei ruoli organici di cui alla allegata tabella C.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 45

[Commissione per l'inquadramento del personale]

La Commissione per l'inquadramento del personale degli Uffici del lavoro e della massima

occupazione è presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta da:

un consigliere di Stato, vice presidente;

il direttore generale degli affari generali e del personale;

un magistrato della Corte dei conti;

un funzionario del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°;

il funzionario preposto alla Divisione del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

due funzionari del ruolo centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6°.

Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di seconda classe. Essi non prendono parte alle sedute nelle quali si stabiliscono i criteri di massima per l'inquadramento e per l'assegnazione nei ruoli e nei gradi di cui all'art. 36.

Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non superiore al 9°.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 46

[Norma transitoria]

Il personale che non venga immesso nei ruoli organici dell'allegata tabella C continuerà nell'attuale rapporto d'impiego contrattuale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

In corrispondenza alle unità trattenute in servizio a norma del precedente comma e fino alla loro cessazione dal servizio devono essere mantenuti vacanti, nei ruoli dei gruppi B, C e subalterno, altrettanti posti di grado pari alla posizione gerarchica annessa alla qualifica rivestita dalle predette unità.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 47

[Definizione del servizio]

Il servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione fin dalla data della prima assunzione dal personale inquadrato nei ruoli organici, di cui alla tabella C annessa al presente decreto, si considera servizio di ruolo agli effetti della pensione.

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di adozione dei provvedimenti di immissione in ruolo dei singoli dipendenti continueranno ad essere operate le trattenute previste dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127.

Le somme accantonate presso il Fondo di previdenza, di cui alla legge 6 febbraio 1951, n. 127, per il personale inquadrato nei ruoli organici, di cui alla tabella C annessa al presente decreto, sono devolute allo Stato e con tale apporto si intendono integralmente regolate le ritenute per il trattamento di quiescenza corrispondenti ai periodi di servizio di cui al primo comma del presente articolo.

Il Fondo di previdenza di cui alla legge 6 febbraio 1951, n. 127, è mantenuto fino a quando non sarà disciplinata con norme regolamentari, da emanarsi su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, la devoluzione delle somme di cui al precedente comma.

Nelle more di tale regolamentazione continuano ad essere operate, anche nei confronti del personale non immesso nei ruoli, di cui alla tabella C le trattenute previste dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 48

[Norma transitoria]

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà bandito un concorso interno per esami per l'ammissione a non oltre un terzo dei posti vacanti nel grado iniziale del gruppo B del ruolo organico del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, riservato ai dipendenti di ruolo degli Uffici medesimi appartenenti al gruppo C ed in possesso del diploma di scuola media superiore.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 49

[Abrogazione di norme contrarie]

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Capo V - Norme transitorie e finali - b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

Articolo 50

[Variazioni compensative]

Il Ministro per il tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le variazioni compensative eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella

[Rubrica omessa]

[Omissis]. (1)

(1) Le presenti tabelle sono omesse.
